

COMUNE di BALSORANO

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO (Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		
1	Gestione del servizio	31	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
2	Oggetto del regolamento	32	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
3	Classificazione rifiuti	33	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
4	Tutela igienico - sanitaria del servizio	34	Gettito del tributo
5	Modalità della raccolta dei rifiuti urbani	35	Tariffe
6	Ambito di applicazione -limite temporale	36	Classificazione dei locali ed aree tassabili
7	Divieto di accesso nella proprietà privata	37	Tassa giornaliera di smaltimento
8	Conferimenti		CAPO V - DENUNCE - ABBUONI
9	Norme relative ai contenitori	38	Denunce
10	Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti	39	Accertamento e contenzioso
11	Modalità di conferimento dei beni durevoli	40	Modalità di riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni
12	Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	41	Modalità dei rimborsi
13	Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia		CAPO VI - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
14	Distanze e capacità dei contenitori	42	Il Funzionario Responsabile
	CAPO II - RACCOLTA DIFFERENZIATA	43	Sanzioni d interessi
15	Finalità	44	Ritardati ed omessi versamenti
16	Organizzazione raccolta	45	Lotta all'evasione
17	Pianificazione del servizio	46	Poteri del Comune
18	Efficienza della raccolta		CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
19	Modalità di svolgimento della raccolta differenziata	47	Principi generali
	CAPO III - ELEMENTI DEL TRIBUTO	48	Informazione del contribuente
20	Zone di applicazione	49	Conoscenza degli atti e semplificazione
21	Presupposto della tassa	50	Motivazione degli atti - contenuti
22	Locali esclusi dalla tassa	51	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti
23	Soggetti passivi - solidarietà	52	Interpello del contribuente
24	Locali in multi proprietà		CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
25	Locali ed aree tassabili	53	Disposizioni finali
26	Locali ed aree non utilizzate	54	Pubblicità del regolamento
27	Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	55	Trasmissione del regolamento
	CAPO IV - TARRIFFAZIONE		
28	Obbligazione tributaria		
29	Riduzioni di tariffe		

30	Agevolazioni - esenzioni	56	Casi non previsti dal presente regolamento
		57	Rinvio dinamico
		58	Tutela dei dati personali

"T

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

GESTIONE DEL SERVIZIO (art. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22)

1. Il Comune di BALSORANO svolge in regime di privativa, su tutto il territorio comunale, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, deposito a discarica sul suolo, dei rifiuti stessi.
2. Il servizio viene eseguito nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei familiari e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, comunque dentro il perimetro comunale.
3. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.
4. La gestione del servizio pubblico è svolta con apposita convenzione stipulata con ditte appaltatrici esterne autorizzate alla raccolta e smaltimento.

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto:
 - a) l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati sulla base delle disposizioni contenute nel Capo 111 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
 - b) La disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune ed è adottato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. :
- 2) L'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
 - f) Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (Art. 7 D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22)

- 1) Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati:
Secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le: caratteristiche di pericolosità, in rifiuti e non pericolosi
- 2) Sono urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (rifiuti interni);
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni (rifiuti interni);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (rifiuti esterni);
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti esterni);

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (rifiuti esterni);
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
- 3) S'intendono per rifiuti speciali assimilabili agli urbani quelli non pericolosi indicati al n. 1, punto 1.1.1., letto a) della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni riportate nell'art.27 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi secondari e terziari. Sono altresì esclusi dalla procedura di assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.
- 4) Sono speciali, se non compresi tra quelli assimilati:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola prodotti sul fondo e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività del servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- 5) Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato alla decisione del Consiglio Europeo n. 94/904 del 22 dicembre 1994 (G.U.C.E. 31 dicembre 1994 n. L./356), che ha istituito l'elenco dei rifiuti pericolosi, sulla base degli allegati I, II e III alla direttiva del Consiglio Europeo n. 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 n. L./377). Tale allegato è stato trasfuso nell'ordinamento nazionale nell'allegato D, al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori, etichettati con simboli "T" e/o "F").
- 6) Sono esclusi dal servizio di smaltimento i rifiuti classificati speciali, speciali pericolosi, tossici e nocivi per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in vigore, nonché di quelle previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 4 TUTELA IGIENICO - SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.

- 1) Le norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.
- 2) Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o comunque pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario.

ART. 5 MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

- 1) La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, è svolta con apposita convenzione stipulata con ditte appaltatrici autorizzate alla raccolta e smaltimento.
- 2) Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per i rifiuti non ingombranti; mentre potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti ingombranti.

ART. 6 AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

- 1) Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.
- 2) Ai sensi del combinato disposto degli artt.31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 , n.448 e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente all'applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni.

ART. 7 DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

- 1) E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

ART. 8 CONFERIMENTO

1. I rifiuti urbani interni ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore il quale è tenuto a conservarli in modo da' evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti e quelli dichiarati assimilati deve avvenire esclusivamente in appositi contenitori.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 - I rifiuti urbani interni ingombranti;
 - I rifiuti pericolosi;
 - I rifiuti speciali non assimilabili;
 - I rifiuti tossici e nocivi;
 - Sostanze allo stato liquido;
 - Materiali in fase di combustione;
 - Materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.)
4. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione.
6. Nel conferimento deve essere prestata particolare cura al fine di evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

ART. 9 NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del soggetto che gestisce il servizio
2. In casi del tutto particolari, da valutare singolarmente, i contenitori possono essere collocati in area privata non soggetta ad uso pubblico.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico - sanitaria.
5. La collocazione dei contenitori devono consentire di poter effettuare le relative operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

ART. 10 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

- 1) Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti urbani ingombranti deve avvenire secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento del funzionario responsabile.
- 2) I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
- 3) La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

**ART. 11
MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI**

- 1) I beni durevoli per uso domestico, sono individuati dall'art. 44, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
- 2) All'esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure conferiti al soggetto gestore del servizio.
- 3) Ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, il regime di privativa non è applicabile:
 - a) alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'art. 22, comma 11, del citato D.Lgs. 22/1997, che prevedono la costruzione e l'esercizio di impianti per il recupero di rifiuti urbani, all'interno di insediamenti industriali esistenti;
 - b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati come definito nella lettera h dell'art. 6 D.Lgs. 22/77.

**ART. 12
MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

- 1) Batterie, pile, prodotti farmaceutici, vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti rientranti nella categoria 16 dell'allegato D al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sono conferiti in appositi contenitori speciali dagli utenti in postazioni attrezzate da parte del soggetto che gestisce il servizio. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi negli appositi contenitori ubicati nelle postazioni attrezzate dislocate come da prospetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI	UBICAZIONE DEI CONTENITORI
Batterie a pile	Balsorano capoluogo, Balsorano vecchio, Ridotti S.S n. 82 e zona Selva
Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"	Balsorano capoluogo
Prodotti farmaceutiche	Balsorano capoluogo, Balsorano vecchio, Ridotti S.S. n. 82 e zona A Selva

**ART. 13
RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA**

- 1) Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
 - a) L'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
 - b) L'eventuale installazione dei recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

**ART. 14
DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI.**

- 1) Nelle zone ove è effettuata la raccolta i contenitori dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml.100 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di Lt. 10/persona /giorno.
- 2) La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

CAPO II - RACCOLTA DIFFERENZIATA (Art. 39 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)

ART. 15 FINALITA'

- 1) La raccolta differenziata è finalizzata a consentire:
 - a) la diminuzione del flusso dei rifiuti da smaltire in discarica;
 - b) la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) il miglioramento dei processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) la riduzione delle quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie possibili di protezione ambientale;
 - e) il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 16 ORGANIZZAZIONE RACCOLTA

L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta: .

- a) un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
- b) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti tale da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
- c) l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- d) l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio

ART. 17 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art. 23, comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, il servizio di raccolta differenziata deve essere svolto:
 - a) acquisendo l'analisi dei bacini di raccolta, attraverso:
 - definizione del bacino: estensione territoriale, rete di trasporto, numero di utenti, quantità di rifiuti prodotti di diversa origine;
 - attuale sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, organizzazione del sistema di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e destinazione finale dei rifiuti conferiti;
- 2) individuando le frazioni oggetto della raccolta differenziata:
 - caratteristiche delle frazioni di cui s'intende organizzare la raccolta;
 - stima delle quantità da raccogliere.

ART. 18 EFFICIENZA DELLA RACCOLTA

- 1) Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'art. 24, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche

e integrazioni, l'efficienza della raccolta differenziata è calcolata annualmente riferimento all'anno precedente, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente prodotti definita dalla somma dei pesi delle predette frazioni e di quelle raccolte in modo indifferenziato.

ART. 19 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 1) L'Amministrazione comunale, in accordo con il soggetto gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento tengono presente quanto previsto dall'art. 49, comma 10, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata favorendo le tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
- 3) La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
- 4) Nelle aree interessate al servizio l'utenza è obbligata ad avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata.
- 5) I rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, dovranno essere conferiti in appositi tenitori speciali dislocati come da prospetto che segue :

TIPO RIFIUTI	CONTENITORI	
	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA
Frazione secca R.S.U.	Balsorano capoluogo, Ridotti, S.S. 82, Balsorano vecchio, zona Selva	cassonetti
Frazione umida R.S.U.	Balsorano capoluogo, Ridotti, S.S. 82, Balsorano vecchio, zona Selva	cassonetti
Vetro	Balsorano capoluogo, Ridotti e zona Selva	campane e cassonetti
Plastica	Balsorano capoluogo	campane e cassonetti
Metalli	Balsorano capoluogo	trespoli e centri di raccolta
Carta e cartone	Balsorano capoluogo	cassonetti

CAPO III - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 20 ZONE DI APPLICAZIONE.

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, Gomma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
- 2) Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura ridotta al 30%.

ART. 21 PRESUPPOSTO DELLA TASSA.

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie, a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 1
- 2) Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di

- accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- 3) Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
 - 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 22
LOCALI ESCLUSI DALLA TASSA
(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree in utilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana,
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza,
 - c) parti comuni del condominio di cui ai n. 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile non suscettibili di produrre rifiuti;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce, ecc.),
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- 2) Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di produzione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non utilizzate per deposito e stoccaggio merci, parcheggio, manovre e sosta automezzi;
 - 3) Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali nonché rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - 4) In caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. La mancata richiesta comporta la decadenza del beneficio. La richiesta varrà fino al permanere delle condizioni previste.

ART. 23
SOGGETTI PASSIVI- SOLIDARIETA'
(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. S, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
- 2) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto dal primo affittuario.

ART. 24
LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ
(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 3) Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 25
LOCALI ED AREE TASSABILI
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assorbiti, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:
- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, "fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili ancora utilizzate per l'allevamento del bestiame e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati, scuole di ogni ordine e grado e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici comprese le unità sanitarie locali dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto utilizzate per depositi e stoccaggio di merci, parcheggio, manovra e sosta automezzi, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri e delle superfici occupate dai tramezzi e aperture porte e finestre, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

- 2) Si considerano aree tassabili:
- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati (parcheggi, deposito e stoccaggio merci, aree manovra e sosta automezzi, ecc.);
 - e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non utilizzate per attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e

di servizio.

Nel caso delle superfici imponibili il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto o in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori di mezzo metro quadrato.

ART. 26
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
(Art. 62. del D.Lg5. n. 507/1993)

- 1) La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di utenze (luce, acqua) .
- 3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e/o quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
- 4) Le pertinenze si considerano predisposte all'uso se sono non fatiscenti.

ART. 27

ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
(Legge comunitaria 1995/1997, N. 128 del 24 aprile 1998 e art. 21, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22)

L'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento viene fatta sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

- A. Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali non pericolosi;
- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - 4) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - 5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - 6) paglia e prodotti di paglia;
 - 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - 10) feltri e tessuti non tessuti;
 - 11) pelle e simil-pelle;
 - 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli);
 - 13) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - 15) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - 19) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
 - 20) nastri abrasivi;
 - 21) cavi e materiale elettrico in genere;
 - 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - 26) accessori per l'informatica;
 - 27) il materiale residuo delle costruzioni edilizie e dei cumuli di letame al cui trasporto dovranno provvedere i privati previa autorizzazione del comune.
- B. I rifiuti elencati sotto il precedente comma A e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi 5 kg/mq e/o 0,015 me/mq

- C. sono comunque esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 22/97;
- D. non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma e i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.
- E. Se la produzione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani supera 5 kg/mq e/o 0,025 me/mq i produttori sono tenuti a proprie spese allo smaltimento nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in vigore. '

CAPO IV - TARIFFAZIONE

ART. 28 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
- 4) In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non è dovuta per le annualità successive:-
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 29 RIDUZIONI DI TARIFFE (Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

- 1) La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE	Riduzione %	Massima riducibilità Prevista dal decreto
1	Abitazione con unico occupante	1/3	1/3
2	Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune	1/3	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, 'ed' aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	1/3	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	1/3	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART. 30 AGEVOLAZIONI - ESENZIONI (Art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) Sono esenti dalla tassa i locali e le aree seguenti:
 - a) locali adibiti ad uffici e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b) locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, esclusi in ogni caso i locali utilizzati come abitazioni o usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- 2) Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 38 con annotata la richiesta di esenzione.
- 3) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 31

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art. 67, Gomma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 30% nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 30% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio.
 - b) diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 30% a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 50% della produzione complessiva.
- 2) Si considerano tassabili, con tariffa ordinaria ridotta al 30% tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo o autosmaltiti.
- 3) Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta al 30% tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, quando la loro produzione supera i limiti previsti nella lettera "B" dell'art. 27.

ART. 32

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 70% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
- 2) Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
- 3) Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 33

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

- 2) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno. .

L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa raggugiata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 70% di quanto dovuto per il periodo considerato

ART. 34
GETTITO DEL TRIBUTO
(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
- 2) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
- 3) Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'art.31 , comma 23, della legge 23.12.1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, l'intero costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 35
TARIFFE

- 1) Ai sensi del combinato disposto dell'art.31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio digestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all' art. 49 del D.Lgs.5 febbraio 1997, n. 22 la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti come stabilito dall'art.36 del presente regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale _d esecutive a norma di legge.
- 2) Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro i termini di legge di ciascun anno in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie. La Giunta può determinare le tariffe tenuto conto delle sottocategorie derivanti dalla destinazione d'uso dei locali.

ART. 36
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1) Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- 2) Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili sono classificabili:

CAT.1	Locali adibiti ad uso abitazione e relative pertinenze
CAT.2	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili
CAT.3	a) Stabilimenti ed edifici industriali ed annesse aree scoperte b) Locali destinati a rimessa di prodotti agricoli ed ex stalle
CAT.4	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili ed annesse aree scoperte
CAT.5	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili ed annesse aree scoperte
CAT.6	Collegi, convitti, pensioni, case di cura per la parte in cui si producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani
CAT. 7	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche ed associazloni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private
CAT.8	Aree adibite a campeggi, distributori di carburanti
CAT.9	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

ART. 37
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno:solare, anche se ricorrente.
- 2) La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.
- 3) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo con bollettino di c/c postale intestato al comune.
- 4) In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO V - DENUNCE - ABBUONI

ART. 38 DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negozia le.
- 2) Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafi che prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
- 3) Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.37, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.
- 4) La denuncia di cui all'art.38, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, ogni variazione che comporti un diverso ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 29, 30 e 31.

ART. 39 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/93 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distinta per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 3) Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

- 4) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la Giunta Comunale, ove l'ufficio tributi non sia in grado di provvedere autonomamente, con apposita gara, tenendo conto della capacità operativa dell'ufficio tributi, può appaltare con regolare licitazione a soggetti privati o soggetti pubblici o liberi professionisti gli accertamenti tecnici, quali misurazioni di superfici, risultanze catastrali su immobili in tutto o in parte sottratti a tassazione nonché l'informatizzazione dell'intera procedura. Tali attività sebbene funzionali all'effettuazione dei controlli, non costituiscono attività liquidatoria, accertativa, sanzionatoria e di riscossione non traducendosi nel compimento di atti aventi rilevanza esterna. L'attività liquidatoria, accertativa, sanzionatoria e di riscossione sarà effettuata direttamente dal Comune o affidata anche disgiuntamente a concessionari o società iscritte all'albo dei soggetti privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle Entrate degli Enti locali. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
- 5) Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale di L'Aquila entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato

ART. 40

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

(Art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993)

- I soggetti obbligati eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite:
- 1) versamento diretto presso la Tesoreria Comunale o sull'apposito 'c/c postale alla stessa intestata;
 - 2) versamento diretto su c/c postale intestato al Comune;
 - 3) versamento diretto su c/c postale per singolo tributo intestato al Comune;
 - 4) Il contribuente eseguirà, in autotassazione, il versamento del tributo dovuto per l'anno di riferimento in n. 2 rate di uguale importo alle scadenze comunicate dall'amministrazione comunale.
 - 5) Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.

ART. 41

MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)

- 1) I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 sono operati mediante riduzione dell'importo ancora dovuto, disposto direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
- 3) Nel caso risulti già pagato l'intero importo dovuto, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
- 4) E' ammessa la compensazione tra le somme a credito e a debito inerenti alla TAR SU.

CAPO VI - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 42

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 43

SANZIONI ED INTERESSI

(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa complessivamente dovuta per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata con un minimo di Euro 51,65.
- 2) Se la denuncia originaria o di variazione risultata infedele si applica la sanzione del 50 per cento della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata in base a denuncia.
- 3) Per le violazioni concernenti la mancata esibizione, trasmissione di atti e documenti o dell'elenco degli

occupanti o detentori dei locali di cui all'art. 73, comma 3 bis del D.Lgs. n. 507/93 ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,65.

4) La stessa sanzione si applica se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa.

5) Sulle somme dovute a titolo di tributo, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi previsti per legge a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.

6) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, sono ridotte ad un quarto ai sensi del D.Lgs. 5.6.1998 n. 203 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento con il pagamento di quanto dovuto.

ART. 44

RITARDATI ED OMESSI VERSAMENTI

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1) Visto che la riscossione non avviene a mezzo ruolo chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato cumulabile con sanzioni ed interessi previsti all'articolo 43.

2) Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati eseguiti tempestivamente ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

4) Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 45

LOTTA ALL'EVASIONE

1) Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI: 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.38 e di qualsiasi altro atto

rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 46 POTERI DEL COMUNE

(Art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993)

1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazioni delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgersi al contribuente con motivato invito ad esibire o trasmettere:

a) atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

- b) può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- c) può invitare il contribuente o il proprietario a comparire di persona, o a mezzo di mandatario, per fornire delucidazioni e prove.
- 2) In caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, alle richieste di cui al punto 1, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplice aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
- 4) L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'Amministratore del condominio di cui pl.'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree.

CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

ART. 47 PRINCIPI GENERALI

1) Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 48 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

- 1) L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
- 2) L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 49 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

- 1) L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
- 2) L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3) L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
- 4) I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
- 5) Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 50 MOTIVAZIONE DEGLI ATTI- CONTENUTI

- 1) Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
- 2) Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 3) Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 51

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

- 1) I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
- 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 52

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- 1) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2) La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
- 3) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari disciplinanti la materia in contrasto o incompatibile con lo stesso precedentemente deliberate e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
 - 2) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune a norma di legge.

ART. 54

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 55
TRASMISSIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento unitamente alla deliberazione d'approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

ART. 56
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

ART. 57
RINVIO DINAMICO

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

ART. 58
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.